

Giustizia. La legge anticorruzione rinvia a un decreto per disciplinare il nuovo sistema di controllo antimafia

Una white list per gli appalti

L'informativa della Prefettura sostituita da un elenco in continuo aggiornamento

LA PREVENZIONE

Chi non è soggetto al rischio di infiltrazioni non guadagna l'immunità da accertamenti. Basta poco per perdere l'iscrizione.

Cristian Immovilli
Guglielmo Saporito

■ Tempi brevi per l'entrata in vigore di elenchi di imprenditori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (articolo 1, commi 52 e 53, legge anticorruzione): entro 60 giorni un decreto del Presidente del Consiglio chiarirà le modalità di funzionamento, ed entro i successivi 60 giorni l'**informativa antimafia** "atipica" o "supplementare" sarà sostituita, in taluni settori, da un elenco (white list). I settori sono quelli più soggetti a rischi di infiltrazione (trasporti, smaltimento rifiuti, inerti, come da tabella allegata).

Fino ad oggi la Camera di commercio rilasciava certificati di iscrizione con una generica stampigliatura di validità antimafia, di frequente contraddetti da informative prefettizie di contenuto diverso, motivate caso per caso attraverso richiami a rapporti redatti dagli organi di investigazione. Le "informative" prefettizie sono tuttavia destinate ad essere sostituite da "comunicazione antimafia" (articolo 84, Dlgs 159/2011): nell'attesa dell'entrata in vigore del Codice antimafia del 2011 (dopo 24 mesi da un regolamento che ancora manca), nei settori più a rischio individuati dalla legge anticorruzione le informative non saranno più singole (a richiesta degli enti interessati), bensì desumibili dalla lettura nell'elenco (**white list**). Chi è presente in tale elenco potrà dichiararsi «non soggetto a rischio di infiltrazione» e concorrere quindi senza attendere la verifica della Prefettura. L'elenco delle attività più esposte a rischio di infiltrazione coincide con quello contenuto nella direttiva del ministro dell'Interno Maroni n. 4610 del 13 giugno 2010, ma altre tipologie possono arricchire l'elenco delle attività certificabili come indenni da rischi.

Una lista analoga era già prevista nell'articolo 4, comma 13 del decreto sviluppo (70/2011), ma riguardava solo i subfornitori e i su-

bappalti: orasi opera anche a monte, direttamente sugli appalti; di contenuto simile è anche il Codice etico che l'articolo 3 dello Statuto delle imprese (legge 180/2011) prevede sotto forma di rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose: chi non aderisce al codice etico non può far parte delle associazioni e perde benefici in tema di semplificazioni amministrative (Scia, Dia edilizie).

L'inserimento nell'elenco dei «non soggetti a tentativi di infiltrazione» dovrebbe essere automatico, poiché è un diritto delle imprese quello di non essere discriminate attraverso albi o elenchi. Può quindi prevedersi una corsa all'iscrizione, oppure un periodo di iniziale autocertificazione dell'esistenza dei requisiti per l'iscrizione in white list. Nel frattempo, coesisteranno i sistemi di "informativa" antimafia, cioè gli attestati rilasciati dalle Prefetture.

L'informatizzazione potrà rimediare ad alcuni degli inconvenienti fino ad oggi emersi per le informative, cioè la territorialità dei provvedimenti (emessi dalle Prefetture dove l'impresa ha sede): l'articolo 1, comma 52 prevede la competenza della Prefettura dove ha sede l'impresa, ma il Dlgs 159/2011 prevede anche una banca dati nazionale, rendendo irrilevante la sede della Prefettura.

L'iscrizione nell'elenco dei non soggetti a tentativi di infiltrazione non genera immunità da accertamenti successivi, poiché basterà un rischio (la presenza di pregiudicati in cantiere, la partecipazione a cartelli) per far perdere l'iscrizione. Sull'entrata ed uscita dalle liste di qualità vi sarà un verosimile contenzioso, affidato alla giustizia amministrativa che ha già ampia esperienza in tema di informative antimafia. La previsione di liste di qualità è il primo passo verso il rating di legalità delle imprese (articolo 5-ter, Dl 1/2012, ora legge 27/2012 sulle liberalizzazioni). Ivi si legge che il rating delle imprese va valutato in sede di concessione di finanziamenti pubblici e di accesso al credito bancario: il passaggio dalla white list (assenza di rischi) al rating (presenza di qualità) sarà quindi un incentivo per le imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Radiografia della white list

Settori interessati	Trasporti materiali a discarica; smaltimento rifiuti; materiali inerti; calcestruzzo e bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri
Domanda di iscrizione	Prefettura della provincia sede dell'impresa
Modalità di iscrizione	Istanza dell'impresa che intende essere iscritta
Validità territoriale	L'iscrizione è alla Prefettura dove ha sede l'impresa. Si ritiene valida per tutto territorio nazionale
Documento rilasciato	La Prefettura rilascia un attestato di iscrizione
Termine usuale	Entro il quale la Prefettura iscrive: 30 giorni (articolo 2, legge 241/1990)
Dati richiesti	Dati anagrafici del soggetto d'impresa o dell'operatore economico (comprese modifiche societarie); conto corrente (articolo 3, legge 136/2010); automezzi adibiti al trasporto e addetti ai cantieri (tessera di riconoscimento, articolo 5, legge 136/2010)
Qualità attestata dalla Prefettura	Perdurante insussistenza di rischi di infiltrazione mafiosa
Monitoraggio successivo all'iscrizione	Imprese collegate; flussi finanziari tra l'impresa e i subappaltatori; flusso di lavoratori al cantiere; regolarità fiscali e contributive
Verifiche	Periodiche della Prefettura
Cancellazione	Perdita dei requisiti; mancata comunicazione entro 30 giorni dalle modifiche societarie
Contenzioso	Su iscrizione e cancellazione: Tar, Consiglio di Stato, ricorso straordinario
Entrata in vigore della white list	120 giorni dalla entrata in vigore (60 per il decreto attuativo, altrettanti per sostituzione a precedenti norme)